

**MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.**

IV Direzione Centrale - Div. 41

CIRCOLARE N. 175/93

Prot. n. 4004/4110/ (0) - D.C. IV n. A092

Roma, 6 ottobre 1993

OGGETTO: Autoveicoli di categoria M1 attrezzati per il trasporto di disabili.

In merito a quanto rappresentato con la lettera prot. n. 5605/7340 del 21.8.1993 del C.P.A. di Torino, che si allega in copia:

- viste la circolare n. 48/82, prot. n. 0615/4288 - D.C. IV n. A036 del 26.4.1983 (1) e la lettera prot. n. 1511/4288/0 - A107 del 12.8.1983 (2), con le quali sono state emanate disposizioni provvisorie in merito all'oggetto;
- considerato che il settore degli autoveicoli di categ. M1, attrezzati per il trasporto esclusivo di disabili deambulanti e non o contemporaneo di disabili e normodotati, dovrà essere oggetto, ai sensi delle norme contenute nel D.L. n. 285 del 30.4.1992, di un riesame complessivo finalizzato alla stesura di una organica regolamentazione;
- considerato che sono state segnalate interpretazioni difformi di alcuni punti delle sopracitate disposizioni che potrebbero aver causato comportamenti disomogenei degli Uffici periferici della M.C.T.C.;

si ritiene opportuno riesaminare e chiarire i sottoriportati argomenti:

- Circ. n. 48/82 (1) - p. 5a) - Sistemi di ancoraggio delle carrozzelle

Si rileva che, allo stato attuale delle realizzazioni nel settore, gli ancoraggi alla struttura del veicolo sono ottenuti con sistemi diversi perché destinati ad una ampia gamma di carrozzelle, che si differenziano tra loro per forme, strutture, dimensioni e masse.

In conseguenza di quanto sopra e fino ad unificazione avvenuta dovranno essere ritenuti accettabili tutti quei dispositivi che garantiscano il blocco certo della carrozzella e ne impediscano la manovra accidentale di sblocco o l'allentamento della presa, derivanti dal movimento del veicolo.

- lettera prot. n. 1511/4288/0 (2)- p. 3) - Dichiarazione di attacchi e cinture

Per quanto riguarda la dichiarazione attestante che l'attacco e la cintura resistono a forze conseguenti ed accelerazioni non inferiori a 2g, nel caso di veicoli allestiti da ditte diverse da quella costruttrice:

- a) la dichiarazione concernente i punti di attacco dovrà essere rilasciata dal trasformatore (leggasi anche allestitore) finale, che ha ricavato gli ancoraggi nella carrozzeria, dopo aver convenientemente predisposto gli opportuni rinforzi;
- b) la dichiarazione sulla resistenza delle cinture non è significativa in quanto l'allestitore del veicolo non produce di norma le cinture.

(1) Recte: circ. n. 48/82 prot. n. 0615/4288 - D.C. IV n. A036 del 26.4.1982 (vedasi "la motorizzazione 1982" pag. 82060).

(2) Vedasi "la motorizzazione 1983" pag. 83252.

In alternativa sarà sufficiente verificare che il sistema di imbracatura utilizzi nastri di cinture omologati ai sensi delle Direttive n. 77/541 ... n. 90/628/CEE, che assicurano resistenze medie alla rottura dell'ordine di 2500 daN e che, considerata la massa da trattenere, conseguono ad accelerazioni di ordine ben più elevato dei previsti 2g (approssimativamente di 20g).

- circ. n. 48/82 (1) p. 5 d) Sistemazione interna delle carrozzelle e dei sedili

La predetta circolare prevede che la sistemazione delle carrozzelle debba essere tale da garantirne l'agevole circolazione verso gli accessi.

I veicoli della categ. M1 presentano una zona interna utilizzabile di dimensioni contenute e le soluzioni richieste sono generalmente improntate ad uno sfruttamento intensivo dello spazio di carico.

Si ritiene accettabile prevedere, che la sistemazione interna consenta la circolazione delle carrozzelle verso lo specifico accesso (dotato di pedana elevatrice o scivolo), utilizzando uno spazio di manovra che potrà essere anche occupato, durante la marcia del veicolo, da sedili pieghevoli a chiusura automatica, destinati esclusivamente a passeggeri normodotati.

Si dispone inoltre:

- che sia previsto uno spazio minimo destinato allo stazionamento di ciascuna carrozzella, di dimensioni non inferiori a 700 x 1000 mm;
- che, tenuto costante il numero massimo di passeggeri trasportati, la disposizione interna possa variare in funzione delle specifiche esigenze di trasporto, correlando il numero delle carrozzelle con quello dei sedili, che potranno essere anche di tipo ribaltabile. Le alternative previste in fase di omologazione o approvazione del tipo dovranno essere riportate nella carta di circolazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

dr. ing. Franco Zacchilli

Allegato alla circ. n. 175/93 del 6.10.1993